

Allegato "B" all'atto Rep. n. 5666 Racc. n. 4520

Statuto dell' "ASSOCIAZIONE CENTRI DEL V.C.O. – RIABILITAZIONE E CURA DELLE ANOMALIE DELLO SVILUPPO NEUROPSICOMOTORIO ED ESITI ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l' "ASSOCIAZIONE CENTRI DEL V.C.O. – RIABILITAZIONE E CURA DELLE ANOMALIE DELLO SVILUPPO NEUROPSICOMOTORIO ED ESITI ENTE DEL TERZO SETTORE" siglabile "ASSOCIAZIONE CENTRI DEL V.C.O. ETS".
2. L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo "ENTE DEL TERZO SETTORE" ed "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'adozione del presente statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti del Terzo Settore, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017. Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31.05.2019, all'Associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. n.117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n.117 del 2017.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gravellona Toce (VB). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18, comma 1, del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità



Wassilios
Carlo Cimprini

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti di carattere privato, le Università, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

L'Associazione si prefigge le seguenti specifiche finalità: aiutare le persone con disabilità da qualsiasi origine e in ogni età che comporti o rischi di comportare una limitazione alla partecipazione sociale ad ottenere, per quanto possibile, un benessere psicofisico e parallelamente una adeguata integrazione familiare, scolastica, lavorativa e socio-ricreativa, in armonia con quanto previsto dalla Costituzione Italiana; perseguire l'obiettivo della solidarietà e della partecipazione, ove possibile, delle persone con disabilità, alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla Legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera a del DLgs. 117/2017);
 - interventi e prestazioni sanitarie (art.5, comma 1, lettera b del DLgs. 117/2017);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera c del DLgs. 117/2017);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del DLgs. 117/2017);
 - formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1, lettera e del DLgs. 117/2017);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5, comma 1, lettera f del DLgs. 117/2017);

- formazione extra-scolastica delle persone, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera d del DLgs. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106 (art.5, comma 1, lettera p del DLgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5, comma 1, lettera q del DLgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (art.5, comma 1, lettera w del DLgs. 117/2017).

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l'associazione persegue gli scopi indicati nell'art.2 del presente statuto mediante le seguenti azioni e attività:

- a) promuovere nella propria zona di influenza attività di sensibilizzazione e pubblicizzazione con qualsiasi mezzo rivolta ai cittadini ed alle istituzioni pubbliche e private affinché vengano colte in tempo e nel migliore dei modi le richieste di aiuto in favore delle persone con disabilità e venga diffusa la conoscenza delle problematiche e dei mezzi e tecniche di intervento;
- b) istruire e gestire Centri di prevenzione, di riabilitazione e cura dei ritardi e delle anomalie dello sviluppo neuropsicomotorio, psichico e cognitivo, degli esiti di queste e di quelle acquisite in età adulta, per il recupero delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa e in ogni età;
- c) istruire e gestire, sia direttamente che indirettamente, centri nei quali vengono praticati il nuoto, la ginnastica correttiva e l'ippoterapia, ed ogni altra metodica riabilitativa riconosciuta, mediante l'impiego di strutture idonee agli interventi abilitativi suddetti, nonché mediante l'utilizzo diretto di tali strutture da parte del personale specializzato dell'Associazione, che provvede al trattamento di persone con disabilità da qualsiasi origine e in ogni età che comporti o rischi di comportare una limitazione alla partecipazione sociale con facoltà di concedere a terzi -



Carlo Alonzi

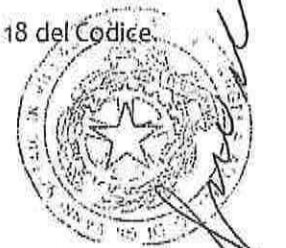
purché si tratti di persone professionalmente qualificate, che potranno operare in modo indipendente provvedendo a gestire in proprio l'attività – di servirsi delle predette strutture, allo scopo di effettuare attività di educazione preventiva, abilitativa e riabilitativa diretta ad impedire o quantomeno a rallentare il progredire della disabilità e la limitazione alla partecipazione sociale;

- d) promuovere e gestire tirocini mediante formale rapporto con le Università degli Studio secondo le leggi vigenti, per la formazione clinica in sede di laureati in psicologia, nonché tirocini per fisioterapisti provenienti dalle Scuole di specializzazione in rieducazione funzionale motoria fornite dei requisiti previsti dalla legge, nonché tirocini ad altri operatori secondo le indicazioni legislative del corso;
 - e) favorire, utilizzando l'esperienza e la professionalità del personale qualificato dell'Associazione, sia all'interno che all'esterno dei Centri, occasioni di interventi di supervisione clinica diretta e indiretta, rivolta a colleghi medici, psicologi, riabilitatori, nonché insegnanti, educatori e a tutti gli operatori del settore per fornire a loro gli strumenti più adeguati per favorire la crescita psicofisica, l'istruzione, l'educazione sociale e la qualificazione professionale delle persone portatrici anche solo potenzialmente di handicap, sia utenti che non utenti dei centri, favorendone l'inserimento scolastico, comunitario, sociale e lavorativo;
 - f) promuovere od istruire e gestire i Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
 - g) promuovere e gestire ogni altro servizio utile ai fini della completa riabilitazione delle persone in situazione di disabilità psichica, cognitiva, motoria e sensoriale;
 - h) collaborare con altri Centri ed Istituzioni che rispondano ai requisiti per una adeguata ed idonea riabilitazione dei soggetti verso i quali è indirizzata l'attività dell'Associazione;
 - i) collaborare con Enti, Associazioni di Gruppi di Volontariato a diffusione nazionale o territoriale, che si occupano dei problemi sopra elencati;
 - j) sollecitare gli Enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi.

- 
4. Ai sensi dell'art.17, comma 1, del DLgs. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 
1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - eventuali finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed enti;
 - proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- 

Carlo Accipitini

- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o europei;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
 - proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche, che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che imprese ed altri soggetti collettivi, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- 1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a

seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro o di imprese ed altri soggetti collettivi privati deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione.

- 1 Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
- 2 Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 3 Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 4 All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile.
- 5 La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio direttivo;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- 6 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- 7 La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8 Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.



Carlo Bianchini

- 9 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari o comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi

ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via



Carlo Marziani

elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge i componenti dell'Organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
 - delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei soci e con decisione deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Tra i membri del Consiglio Direttivo, se reperibili e disponibili, devono essere presenti, in linea con lo spirito e gli scopi dell'associazione, almeno un portatore di handicap con patologia di pertinenza delle attività dell'Associazione ovvero un genitore di un portatore di handicap come sopra descritto.

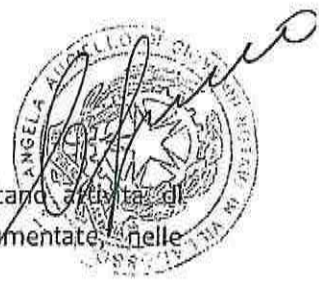


Carlo Mancini

2. Sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e con funzione meramente consultiva, i Sindaci dei Comuni nei quali sono ubicati i "Centri" gestiti dall'Associazione nell'ambito della Regione Piemonte.
3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
5. Il Segretario redige i verbali e cura la tenuta di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.
9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari

richiesti agli associati;

- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipino gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.



Suppl. Preside



Carlo Mazzini

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene nominato dall'Assemblea e può anche essere monocratico.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.
4. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Presidente onorario e Soci benemeriti

1. Il Presidente Onorario, così come i Soci benemeriti, possono essere nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti in attività o in opere svolte a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario ed i Soci benemeriti, se nominati, hanno comunque tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art.17

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipino gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento dei Comitati Tecnici e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 19

Paolo Baccin

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Roberto Cusani
Luigi Fucini



Copia Conforme

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017
Io sottoscritto Dottor **RENATO BUCOLO fu Francesco**, Notaio in Borgomanero
con studio alla Via dei Mille n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

certifico che

lo Statuto Sociale allegato sotto la lettera "B" al verbale
dell'assemblea dei soci ricevuto dal Notaio Angela Auciello, da
Villadossola, in data 28/10/2020 (Rep. n. 5666/4520) registrato a
Verbania il 30/10/2020, al n. 4394 serie 1T, dell'"**ASSOCIAZIONE CENTRI
DEL V.C.O. - RIABILITAZIONE E CURA DELLE ANOMALIE DELLO SVILUPPO
NEUROPSICOMOTORIO ED ESITI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE (ONLUS)**", che precede, esibitomi dall'interessato signor
CINQUINI SIMONE, nato a Premosello-Chiovenda il 20 maggio 1969, è
conforme all'originale.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Novara, via Andrea Costa n. 27, lì 25 marzo 2026.



